

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TURISMO

Oggetto: L.R. n. 20 del 03/06/2020. Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Modalità operative per la concessione di buoni vacanze a turisti marchigiani che soggiornano nel territorio regionale in attuazione della L.R. n.20/2020. Chiarimenti interpretativi.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

VISTO l'art. 16/BIS della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale n. 20 del 03/06/2020 "Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche"

DECRETA

1. di approvare l'allegato 1) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente i chiarimenti interpretativi al DDPF n. 145 del 25 giugno 2020 relativamente a quanto previsto nell'allegato 1) del medesimo;
2. di nominare come responsabile del procedimento la Dott.ssa M. Grazia Di Biagio in qualità funzionario P.O. della P.F. Turismo;
3. di pubblicare per estratto sul BUR della Regione il presente atto completo degli allegati.

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

La Dirigente
Paola Marchegiani

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante *“Stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” che adotta misure urgenti di contenimento del contagio*;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- Legge n. 27 del 29.4.2020 di conversione con modifiche del Decreto Legge n.18/2020, pubblicata nella G.U. Nr 110 supplemento 16;
- DPCM del 10 aprile 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”*;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
- Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34: *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemica da COVID 19”*;
- L.R. n.9/06 *“Testo unico in materia di Turismo”*;
- Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 *“Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”*;
- Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 42 *“Bilancio di previsione 2020/2022”*;
- DGR n. 1677 del 30/12/19, *“D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”*;
- DGR n. 1678 del 30/12/19, *“D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle*



categorie e macroaggregati in capitoli”;

- DGR n. 478 del 20/04/2020 *“Linee di indirizzo operative per fronteggiare la grave crisi del settore turistico a seguito della pandemia da Covid-19. Disposizioni urgenti. Istituzione del Comitato di coordinamento per il rilancio del turismo nelle Marche.”*
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 153 del 16 maggio 2020: *“Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di Turismo”;*
- Decreto del presidente della giunta regionale n.181 del 26 maggio: *“Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di turismo. Ripresa delle attività delle professioni turistiche, parchi tematici, parchi divertimenti permanenti e spettacoli viaggianti”;*
- Ordine del giorno n.164 del 29/05/2020 votato dall'Assemblea legislativa delle marche;
- L.R. n. 20 del 03/06/2020 *“Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche”;*
- DGR nn. 737, 738 e 739 del 15.06.20 istitutive del fondo straordinario per l'emergenza COVID;
- DGR n. 745 del 15.06.20 *“L.R. n. 20 del 03/06/2020. Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche. Concessione di “buoni vacanze” a turisti marchigiani che soggiornino nel territorio regionale*
- DDPF n. 145 del 25.06.20 *“L.R. n. 20 del 03/06/2020. Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Modalità operative per la concessione di buoni vacanze a turisti marchigiani che soggiornano nel territorio regionale in attuazione della L.R. n.20/2020”.*

Esito dell'istruttoria e proposta

Con L.R. 3 giugno 2020, n.20 - *Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche*, al fine di attenuare gli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Regione ha istituito i fondi straordinari per l'emergenza Covid-19, destinati a promuovere l'attivazione di misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza stessa.

In materia quindi di incentivi per l'incremento dei flussi turistici, la Giunta Regionale con DGR n. 745 del 15.06.20 ha approvato l'istituzione per l'anno 2020 della misura di sostegno a favore del turismo di prossimità su scala regionale, denominata “buono vacanze”, nella forma del contributo a fondo perduto; ha inoltre disposto che:

- il contributo viene concesso al beneficiario per una sola volta e direttamente erogato nel limite massimo di € 50,00 a persona, a soggetti maggiorenni residenti nella Regione Marche, che acquistino almeno n. 2 pernottamenti continuativi, comprovati da idonea documentazione fiscale, c/o una struttura ricettiva delle tipologie previste ai sensi della L.R. 9/2006, avente sede presso una provincia della regione Marche diversa da quella di residenza;
- le domande per l'ottenimento del contributo dovranno essere presentate dagli aventi diritto mediante implementazione di apposita modulistica a termini di legge e corredata da idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta da ciascun richiedente, sulla piattaforma telematica regionale Siform, dove verranno istruite in ordine cronologico di arrivo;
- i contributi saranno assegnati e liquidati sino a concorrenza delle risorse stanziare;
- controlli successivi all'erogazione dei contributi sui requisiti soggettivi di accesso alla



misura, dichiarati e comprovati da autocertificazione, saranno eseguiti a norma di legge, nella misura del 5% delle domande soddisfatte;

- controlli incrociati potranno essere effettuati, analogamente al punto precedente sulla documentazione contabile comprovante i soggiorni dichiarati.
- l'onere finanziario pari a € 1.200.000,00 per l'attuazione della misura fa carico al capitolo 2070110329 – Emergenza Covid. Misure per il rilancio economico da emergenza covid. Sostegno alle imprese e agli operatori del settore turismo. – Trasferimenti a soggetti privati – spesa corrente - CNI/2020 – bilancio 2020/2022, annualità 2020.

Con il DDPF n. 145 del 25.06.20 L.R. n. 20 del 03/06/2020 “*Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Modalità operative per la concessione di buoni vacanze a turisti marchigiani che soggiornano nel territorio regionale in attuazione della L.R. n.20/2020*”, è stato approvato l'avviso pubblico contenuto nell'allegato 1) “*Modalità operative per la concessione dei contributi a fondo perduto per l'ottenimento dei buoni vacanze*”.

L'avviso prevede l'acquisizione delle domande sul sistema Siform a partire dalla data del 01.07.20 e fino alla data del 04.11.20; l'assegnazione del buono vacanza di € 50,00 a soggetti maggiorenni residenti nella Regione Marche, che soggiornano per almeno due pernottamenti in una struttura ricettiva di una provincia diversa da quella di residenza, viene effettuata, a seguito di opportuna istruttoria ed è ammissibile per soggiorni effettuati con decorrenza 26.06.20 (primo pernottamento utile).

E' stata istituita un'apposita casella di posta denominata Info.banditurismo@regione.marche.it e già dai primi giorni di operatività è emersa la necessità di chiarire alcuni aspetti dell'avviso che possono essere suscettibili di creare situazioni di dubbia valenza; pertanto con il presente atto si integrano con interpretazione autentica le condizioni del bando limitatamente ad alcuni aspetti controversi, come dettagliato di seguito.

• **3. MISURA DEL CONTRIBUTO DEL BUONO VACANZA**

Poiché in nessun caso per lo stesso soggiorno l'entità del contributo assegnabile al richiedente può superare il costo del soggiorno medesimo, nell'eventualità in cui il soggiorno di almeno due pernottamenti abbia generato una spesa minore, il contributo andrà riparametrato fino a concorrenza di quest'ultima per ciascun richiedente; tale condizione vale sia nel caso che il contributo venga concesso per un soggiorno utilizzato dal beneficiario a valere solo sulla misura in argomento, sia qualora risulti assegnato in aggiunta ad eventuali ulteriori benefici cumulati dal richiedente a valere su fondi pubblici per il medesimo soggiorno.

• **4. CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO VACANZA**

Si ha diritto a richiedere il contributo di € 50,00 se all'atto dell'istanza si sia acquistato un soggiorno con decorrenza dal 26.06.20 (primo pernottamento utile), comprendente almeno n. 2 (due) pernottamenti presso una struttura ricettiva; detta condizione prevede pertanto l'acquisto del soggiorno, che può essere anche preventivo alla sua fruizione, ma che si intende interamente perfezionato; pertanto la documentazione contabile/fiscale da presentare deve essere emessa a saldo del costo del soggiorno stesso.

Inoltre le tipologie di strutture ricettive ammesse sono quelle riconosciute dalla Regione



Marche nell'ambito della L.R. 9/2006, nonché all'art. 14 comma 1 lettera f) della L.R. 21/2011 limitatamente a quelle individuate nel seguente elenco:

- alberghi
- alberghi diffusi
- residenze d'epoca
- residenze turistico-alberghiere
- campeggi
- villaggi turistici
- country house
- case per ferie ed ostelli per la gioventù
- rifugi alpini – rifugi escursionistici
- case ed appartamenti per vacanze
- affittacamere
- b&b (anche senza partita IVA)
- appartamenti ammobiliati per uso turistico art. 32 L.R. 9/2006
- agriturismi

Nel caso la struttura ospitante sia un b&b senza partita IVA, la ricevuta deve necessariamente contenere, a pena di esclusione, gli elementi di cui all'art. 4 lett. f) e g) del bando.

Infine la localizzazione utile per la fruizione del soggiorno si considera c/o la sede fisica della struttura ricettiva.

A margine si chiarisce che la parola “*ostative*” che compare nell'incipit dell'art. 4 è refuso da mero errore materiale che non va tenuto presente.

Dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico dell'ente.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ed attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90.

La responsabile del procedimento
Maria Grazia di Biagio

Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI

Allegato n. 1)

CHIARIMENTI INTERPRETATIVI al DDPF n. 145 del 25 giugno 2020 allegato 1) - Avviso

Di seguito i chiarimenti interpretativi relativamente agli artt. 3 e 4 dell'avviso approvato con DDPF 145/2020:

3. MISURA DEL CONTRIBUTO DEL BUONO VACANZA: in relazione a tale articolo, si precisa che in nessun caso per lo stesso soggiorno l'entità del contributo assegnabile al richiedente può superare il costo del soggiorno medesimo; nell'eventualità in cui il soggiorno di almeno due pernottamenti abbia generato una spesa minore, il contributo andrà riparametrato fino a concorrenza di quest'ultima per ciascun richiedente. Tale condizione vale sia nel caso che il contributo venga concesso per un soggiorno utilizzato dal beneficiario a valere solo sulla misura in argomento, sia qualora risulti assegnato in aggiunta ad eventuali ulteriori benefici cumulati dal richiedente a valere su fondi pubblici per il medesimo soggiorno.

4. CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO VACANZA:

Ai sensi dell'art. 4, si ha diritto a richiedere il contributo di € 50,00 se all'atto dell'istanza si sia acquistato un soggiorno con decorrenza dal 26.06.20 (primo pernottamento utile), comprendente almeno n. 2 (due) pernottamenti presso una struttura ricettiva appartenente alle tipologie previste dalla L.R. 9/2006. Detta condizione prevede pertanto l'acquisto del soggiorno, che può essere anche preventivo alla sua fruizione, ma si intende interamente perfezionato; pertanto la documentazione fiscale/contabile da presentare deve essere emessa a saldo del costo del soggiorno stesso.

Inoltre le tipologie di strutture ricettive ammesse sono quelle riconosciute dalla Regione Marche nell'ambito della L.R. 9/2006, nonché all'art. 14 comma 1 lettera f) della L.R. 21/2011 individuate al seguente elenco:

- alberghi
- alberghi diffusi
- residenze d'epoca
- residenze turistico-alberghiere
- campeggi
- villaggi turistici
- country house
- case per ferie ed ostelli per la gioventù
- rifugi alpini – rifugi escursionistici
- case ed appartamenti per vacanze
- affittacamere



- b&b (anche senza partita IVA)
- appartamenti ammobiliati per uso turistico art. 32 L.R. 9/2006
- agriturismi

Nel caso la struttura ospitante sia un b&b senza partita IVA, la ricevuta deve necessariamente contenere, a pena di esclusione, gli elementi di cui all'art. 4 lett. f) e g) del bando.

Infine la localizzazione utile per la fruizione del soggiorno si considera c/o la sede fisica della struttura ricettiva.

A margine si chiarisce che la parola "*ostative*" che compare nell'incipit dell'art. 4 è refuso da mero errore materiale che non va tenuto presente.

